



**Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale**

**Direzione Generale per gli Italiani all'Estero  
e le Politiche Migratorie**

## **MINORI CONTESI**

**Orientamento e guida  
all'assistenza consolare**

*La presente pubblicazione è stata realizzata quale fonte di riferimento e di informazione a carattere generale. Non deve essere considerata vincolante o in qualsiasi modo sostitutiva di atti normativi. Le posizioni in essa espresse sono da riferire all'autore della pubblicazione e non riflettono necessariamente quelle del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.*

## PREFAZIONE

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale è da tempo impegnato nell'erogazione di servizi e nella realizzazione di iniziative che l'avvicinino ancor più ai connazionali, ovunque si trovino nel mondo. La rete diplomatico-consolare è quotidianamente chiamata a prestare attenzione alle loro esigenze e a rispondervi in maniera rapida ed efficace, ma senza trascurare l'importanza di sensibilità, discrezione e del fattore umano.

La nuova versione della guida "Minori contesi" – realizzata dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero – si ispira a questa idea di Farnesina vicina alla società civile: vogliamo confermarne la vocazione di Istituzione aperta, accessibile e sempre disponibile ad attivarsi per prestare la migliore assistenza possibile, anche in circostanze complesse come la sottrazione internazionale di un minore.

La guida – rivolta anzitutto a quanti si trovino purtroppo coinvolti in vicende così delicate – è stata concepita come uno strumento di facile consultazione e immediata comprensione. Orienta il lettore rispetto ai diversi aspetti che caratterizzano un caso di sottrazione internazionale dei minori. Soprattutto, offre una sintesi chiara di ciò che le nostre Ambasciate e i nostri Consolati possono fare per sostenere e assistere un genitore, il cui figlio sia stato sottratto o trattenuto all'estero senza il suo consenso.

Si tratta di situazioni drammatiche, che mi toccano particolarmente. Per questo, in occasione di incontri con omologhi

di altri Paesi, ho sempre voluto sollevare i casi di minori sottratti più difficili, spesso protratti già da lungo tempo. Informandomi sulle singole vicende, ho potuto percepire dolore, esasperazione, ma anche disorientamento nelle madri e nei padri di figli sottratti: sono sentimenti del tutto comprensibili che occorre conciliare con la priorità assoluta dell'interesse del minore, suo malgrado coinvolto nei contrasti parentali.

Mi auguro di cuore che in questa guida si possano trovare utili indicazioni e validi suggerimenti, che favoriscano anche il dialogo tra genitori, muovendoli ad agire sempre per il bene dei loro figli.

*Luigi Di Maio*

*Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

Roma, novembre 2020

## INTRODUZIONE

Da tempo si sentiva l'esigenza di poter disporre, nella gestione del fenomeno della sottrazione internazionale di minori, di uno strumento aggiornato e diretto soprattutto ai connazionali che devono, loro malgrado, confrontarsi con vicende che coinvolgono pienamente la sfera affettiva ed emotiva propria e dei propri figli.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, nel 2019 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha trattato 227 casi di minori sottratti, con al primo posto l'Europa (83 casi nei Paesi UE e 45 in quelli extra-UE), seguita dalle Americhe (39 casi), dal Mediterraneo e Medio Oriente (34 casi), dall'Asia (19 casi) e, infine, dall'Africa (7 casi). In termini più generali, sono stati trattati 286 casi di assistenza a minori contesi (violazione del diritto di visita, assistenza a nuclei familiari residenti all'estero, sottrazioni da Paese estero ad altro Paese estero ecc.). Tuttavia, il fenomeno è sicuramente di più vasta portata, poiché non tutte le vicende vengono segnalate a questo Ministero o alle nostre Ambasciate e Consolati nel mondo.

Si tratta di vicende molto complesse e delicate, di cui la Farnesina si occupa in stretto raccordo con gli altri Dicasteri coinvolti, in particolare quelli della Giustizia e dell'Interno. In prima linea agisce soprattutto la nostra Rete diplomatico-consolare all'estero, la quale con grande professionalità gestisce tutti i singoli casi, mantenendosi in contatto con i genitori cui i figli sono stati sottratti, nonché con i loro legali, tentando sempre di mediare tra le

parti nel superiore interesse del minore e svolgendo un'importante opera di sensibilizzazione sulle Autorità locali – in particolar modo quando si tratta di ritrovare e riportare a casa un bimbo irreperibile anche da lungo tempo.

Conto dunque che questo lavoro – frutto di anni di esperienza dei collaboratori che nella Direzione Generale per gli Italiani all'Estero si occupano di minori contesi – possa rappresentare un valido contributo per agevolare la soluzione di delicatissime controversie, evitando che la conflittualità tra genitori prenda il sopravvento. Il bene del minore deve infatti restare sempre in primo piano, senza essere offuscato o addirittura ignorato da altre pretese: ogni accorgimento va posto in essere affinché i bambini possano superare separazioni così traumatiche nel miglior modo possibile, preservando il loro diritto di crescere serenamente.

*Luigi Maria Vignali*  
*Direttore Generale per gli Italiani all'Estero*

Roma, novembre 2020

## INDICE

PREFAZIONE .....	3
INTRODUZIONE .....	5
1. LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI .....	9
1.1. COME TENTARE DI PREVENIRE LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MINORE .....	12
1.2. COSA FARE A SOTTRAZIONE AVVENUTA.....	14
1.2.1. L'istanza di ritorno .....	15
1.2.2. Altre questioni riguardanti il minore.....	16
1.2.3. La denuncia.....	16
1.2.4. La segnalazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).....	17
2. IL DIRITTO DI VISITA .....	18
3. COSA PUO' FARE IL MAECI IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE E PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI VISITA.....	20
3.1. IN PARTICOLARE, IL MAECI PUÒ .....	20
3.2. LE AMBASCIATE E I CONSOLATI POSSONO .....	21
3.3. LA TASK FORCE MINORI CONTESI.....	22
4. COSA NON PUO' FARE IL MAECI IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE E TUTELA DEL DIRITTO DI VISITA.....	24
5. DOMANDE FREQUENTI .....	25

6. APPENDICE STATISTICA.....	31
7. APPENDICE NORMATIVA.....	38
7.1. CENNI SULLA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 25.10.1980 SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI.....	38
7.2. LISTA DEGLI STATI CON CUI L'ITALIA APPLICA LA CONVENZIONE DE L'AJA 25.10.1980.....	40
7.3. CENNI SUL REGOLAMENTO (CE) 2201/2003 RELATIVO ALLA COMPETENZA, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE.....	41
7.4. NORMATIVA CONSOLARE.....	41

## 1. LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Una sottrazione internazionale si configura quando un minore stabilmente residente in uno Stato viene *illecitamente trasferito o illecitamente trattenuto* (c.d. “*mancato rientro*”) in un altro Stato.

[La Convenzione de L’Aja del 25.10.1980](#) sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (di seguito, “Convenzione de L’Aja”<sup>1</sup>) costituisce il testo normativo di riferimento nella materia ed è stata ratificata in Italia con la [Legge n. 64/1994](#). In ambito Unione europea – con esclusione della Danimarca – oltre a tale Convenzione è in vigore il [Regolamento \(CE\) 2201/2003](#) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il testo completo della Convenzione può essere consultato sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) all’indirizzo:

[https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja\\_251080.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/tutelaconsolare/minori/convaja_251080.pdf).

<sup>2</sup> Il testo completo del Regolamento può essere consultato sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) all’indirizzo:

[https://www.esteri.it/mae/normative/normativa\\_consolare/serviziconsolari/stato\\_civile/2003\\_reg.ce\\_n.2201-27\\_novembre\\_2003\\_decis.in\\_mat.matrim.pdf](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/stato_civile/2003_reg.ce_n.2201-27_novembre_2003_decis.in_mat.matrim.pdf).

La Danimarca non ha sottoscritto il Regolamento e pertanto non è vincolata ad esso (c.d. diritto di *opting out*).

Si noti che, nella medesima materia, dal 1.8.2022 sarà applicabile il [nuovo Regolamento \(CE\) 1111/2019](#).

Possono tornare utili anche le previsioni della [Convenzione de L'Aja del 19.10.1996](#) sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori<sup>3</sup>.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione de L'Aja del 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

*a) quando avviene in violazione dei diritti di affido assegnati a una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, e*

*b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.*

I diritti e gli obblighi relativi all'affidamento possono derivare direttamente dalla legge, da un provvedimento giudiziale, da un accordo tra i genitori omologato, negoziato oppure concluso davanti all'Ufficiale di stato civile.

---

<sup>3</sup> Il testo completo della Convenzione può essere consultato al link: <https://assets.hcch.net/docs/3d0a0993-e8e6-49fc-a94c-b6b5bede788b.pdf>  
La Convenzione è stata ratificata in Italia con la Legge 101/2015.

Una sottrazione internazionale viene comunemente definita attiva quando il minore viene illecitamente trasferito dall'Italia all'estero, o non è ricondotto in Italia dove ha la residenza abituale, a seguito di un soggiorno in un altro Paese. Si ha invece una sottrazione passiva quando il minore viene illecitamente condotto dall'estero in Italia, o vi è qui trattenuto.

Nell'ordinamento italiano, la sottrazione di minore all'estero costituisce anche fattispecie di reato ai sensi dell'art. 574-*bis* del codice penale<sup>4</sup>. In casi eccezionali, vi sono state anche decisioni giudiziali che hanno ricondotto il fatto al sequestro di persona, con l'applicazione dell'articolo 605 c.p.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> L'articolo 574-*bis* del Codice penale stabilisce che: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è stato commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale."

<sup>5</sup> L'articolo 605 del Codice penale stabilisce che: "chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di

Da segnalare che con sentenza del 29 maggio 2020 n. 102, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell'articolo 574-bis c.p. laddove prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minorenni comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre tale sospensione.

### **1.1. COME TENTARE DI PREVENIRE LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MINORE**

È sempre preferibile raggiungere un accordo tra genitori che eviti una potenziale sottrazione di minori. Tuttavia, quando si ha timore che il minore possa essere illecitamente condotto all'estero, può risultare utile, in primo luogo, acquisire informazioni sulla normativa relativa all'affidamento e al diritto di visita vigente nello Stato di nazionalità dell'altro genitore, o comunque nello Stato dove verosimilmente il minore medesimo potrebbe essere trasferito.

Si possono acquisire informazioni sulla normativa che regola il rilascio di documenti di identità e di viaggio ai minori nello Stato di nazionalità dell'altro genitore. Se ritenuto opportuno ed

---

un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo”.

eventualmente dopo aver consultato un avvocato, si può comunicare alle Autorità diplomatico-consolari in Italia dello Stato di nazionalità dell'altro genitore il proprio dissenso al rilascio di documenti di viaggio in favore del minore. È comunque raccomandabile non assumere condotte inutilmente strumentali, ovvero comportamenti che non tengano realmente in conto l'interesse del minore, ma che rientrano primariamente nelle dinamiche di conflitto tra i genitori (ad esempio, opporsi al rilascio del documento in favore del minore senza un reale fondamento oggettivo o giuridico, o ritirare l'assenso a suo tempo concesso al rilascio del documento quando il minore si trova già all'estero; ciò, peraltro, potrebbe rendere più complicato il suo eventuale rientro nel luogo di residenza abituale).

È inoltre opportuno:

- conoscere con precisione l'indirizzo di residenza/domicilio all'estero dell'altro genitore e/o della sua famiglia d'origine, compresi i recapiti telefonici dei familiari;
- nell'eventualità di un provvedimento giudiziale – o di un accordo tra genitori – sull'affido della prole, determinare con la massima precisione le modalità dell'affido stesso, del "collocamento" ovvero del domicilio prevalente del minore, stabilendo espressamente quale Stato/città debba considerarsi sua residenza abituale, nonché definire in dettaglio le modalità del diritto di visita, i consensi reciproci per eventuali viaggi all'estero e le permanenze presso altri familiari;

- far riconoscere, ove possibile, nello Stato di nazionalità dell'altro genitore, l'eventuale provvedimento giudiziale già emesso o l'accordo già raggiunto sull'affido del minore;
- se il minore deve recarsi all'estero, far sottoscrivere all'altro genitore una dichiarazione di impegno al rientro in Italia alla data stabilita, eventualmente anche innanzi ad una parte terza (legale, notaio o Autorità consolare);
- qualora ricorrano timori o fondati sospetti di sottrazione, vigilare – in occasione dell'esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario/non convivente – affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente, oltre il periodo stabilito;
- custodire in luogo sicuro i documenti di identità e di viaggio del minore;
- nei casi più critici, non concedere l'assenso al rilascio del passaporto o di altro documento che consenta al minore di viaggiare all'estero, oppure revocare l'assenso già concesso, affinché il documento rilasciato venga ritirato/sospeso. In tal caso, controllare che il documento sia effettivamente ritirato o sospeso dalle competenti Autorità;
- chiedere al Giudice competente l'emissione di un provvedimento che vieti l'espatrio del minore e verificare l'esecuzione della misura.

## **1.2. COSA FARE A SOTTRAZIONE AVVENUTA**

Come regola generale, occorre evitare che trascorra troppo tempo dalla sottrazione. Se in tempi brevi non si riesce a raggiungere una soluzione concordata – che resta sempre l'opzione

preferibile – il titolare del diritto all'affido, violato dall'illecito trasferimento o trattenimento all'estero del minore, può valutare alcune iniziative di seguito indicate.

**1.2.1. L'istanza di ritorno.** Qualora tra il Paese da cui è stato sottratto il minore e quello in cui è stato condotto sia in vigore la Convenzione de L'Aja del 1980 (*v. Appendice normativa*), il titolare del diritto di affido può proporre istanza di ritorno per il tramite delle Autorità Centrali (A.C.) che hanno competenza esclusiva nell'istruire e seguire le procedure previste dalla medesima Convenzione.

Per l'Italia, [l'Autorità Centrale](#) è istituita presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.<sup>6</sup> Lo stesso Ufficio è Autorità Centrale anche per il Regolamento (CE) 2201/2003.

Sul sito della Conferenza de L'Aja di Diritto Internazionale Privato (HCCH) sono pubblicati i [contatti delle singole Autorità Centrali dei Paesi aderenti](#).

Ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione de L'Aja del 1980, l'istanza si può proporre tramite l'A.C. dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione oppure, in

---

<sup>6</sup> I recapiti dell'Ufficio dell'Autorità Centrale sono:

Ministero della Giustizia, Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità,  
Via Damiano Chiesa 24 - 00136 Roma. Tel. 06.681881.  
E-mail: [autoritacentrali.dgmc@giustizia.it](mailto:autoritacentrali.dgmc@giustizia.it)  
[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_12\\_4\\_4\\_4.wp](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_4_4.wp)

alternativa, di quella dello Stato in cui è stato condotto.

Il titolare del diritto di affidamento può, in ogni caso, decidere di rivolgersi direttamente al competente Tribunale per chiedere il rientro del minore sottratto, anche senza l'intermediazione delle Autorità Centrali (articolo 29 Convenzione Aja 1980).

**1.2.2. Altre questioni riguardanti il minore.** Il giudizio connesso all'istanza di ritorno mira a ripristinare la situazione di fatto precedente alla sottrazione; non è, in principio, un giudizio sull'affido o su altre questioni di merito che riguardano il minore (come ad esempio, il regime della responsabilità genitoriale, la misura dell'assegno "di mantenimento" ecc.). Per tali e altre questioni si potrà valutare se promuovere apposita azione legale. Se si ottiene o è stato già emesso un provvedimento in materia, incluso un provvedimento che ordini il ritorno del minore, si potrà valutare se ricorrano i presupposti per l'applicazione del già menzionato Regolamento (CE) 2201/2003 – per i Paesi UE – o della citata Convenzione de L'Aja del 1996. Entrambi prevedono meccanismi di cooperazione giudiziaria per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.

**1.2.3. La denuncia.** A sottrazione avvenuta, il genitore il cui figlio è stato illecitamente sottratto potrà valutare – d'intesa con un legale – l'opportunità di sporgere apposita denuncia, preferibilmente presso il più vicino Ufficio di Polizia o dei Carabinieri. Occorre verificare che la stessa venga effettivamente registrata negli appositi sistemi informatici delle Forze dell'ordine.

Se il minore condotto all’estero è anche irreperibile, occorre accertarsi che l’Ufficio di Polizia o dei Carabinieri che ha ricevuto la denuncia (di sottrazione e/o di scomparsa) ne dia tempestiva comunicazione a Interpol.

**1.2.4. La segnalazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).** E’ opportuno segnalare l’avvenuta sottrazione di un minore italiano al [Ministero degli Affari Esteri](#) e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per gli Italiani all’estero, Ufficio IV.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> I recapiti dell’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero sono:

Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma.

Tel.: 06.36913900

E-mail: [dgit-04.minoricontesi@esteri.it](mailto:dgit-04.minoricontesi@esteri.it)

PEC: [dgit.04@cert.esteri.it](mailto:dgit.04@cert.esteri.it)

## 2. IL DIRITTO DI VISITA

Per diritto di visita si intende il diritto del genitore non convivente con il figlio minore di continuare a mantenere rapporti stabili e duraturi con lo stesso e, reciprocamente, il diritto di quest'ultimo a mantenere rapporti con il genitore non convivente. La Convenzione de L'Aja del 1980, oltre alle disposizioni sulla sottrazione internazionale, contiene anche specifiche previsioni tese ad agevolare la regolamentazione del diritto di visita o la tutela di un provvedimento/accordo già esistente, qualora il minore viva in uno Stato diverso da quello del genitore non convivente.

Se ne ricorrono i presupposti, al fine di regolamentare o tutelare il diritto di visita, si può proporre un'istanza ai sensi dell'art. 21 della citata Convenzione (v. *Appendice normativa*) sempre per il tramite dell'Autorità Centrale.

Nei Paesi UE – tranne la Danimarca (v. *nota 2*) – il titolare di un diritto di visita già regolamentato da un provvedimento esecutivo, può ricorrere all'applicazione degli articoli 40 e seguenti del Reg. (CE) 2201/2003 (v. *Appendice normativa*).

È comunque sempre possibile instaurare un giudizio autonomo per la definizione o la tutela del diritto di visita innanzi al Giudice competente in Italia o nel Paese in cui il minore è stato condotto (articolo 29 Convenzione de l'Aja 1980).

È infine possibile chiedere la regolamentazione di un diritto di visita "temporaneo" anche in pendenza di un giudizio di ritorno. Al

riguardo, si consiglia di valutarne previamente l'opportunità insieme all'Autorità Centrale.

Anche con riguardo al diritto di visita, si sottolinea che la soluzione preferibile per ridurre il conflitto genitoriale – e di conseguenza la sofferenza dei minori – è certamente il raggiungimento di un accordo.

### **3. COSA PUO' FARE IL MAECI IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE E PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI VISITA**

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) può seguire sia i casi di sottrazione internazionale vera e propria sia i casi di più generale assistenza a minori contesi italiani (violazione del diritto di visita e/o dei contatti genitore-figlio, controversie insorte in nuclei familiari di connazionali residenti all'estero con figli minori, sottrazione di un minore da un Paese estero ad altro Paese estero, ecc.).

Il MAECI opera all'estero attraverso la propria rete di Ambasciate e Consolati. Come già segnalato, all'interno del MAECI la struttura di riferimento per le vicende relative ai minori italiani contesi è la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero – Ufficio IV. Tale Ufficio intrattiene una costante collaborazione con tutte le Autorità a vario titolo coinvolte nei casi di sottrazione internazionale: il Ministero della Giustizia-Autorità Centrale, il Ministero dell'Interno, gli Uffici di Polizia Giudiziaria, i Servizi Sociali ecc.

Nei casi di sottrazione internazionale seguiti dall'Autorità Centrale, il MAECI svolge, se opportuno, un ruolo di sostegno all'azione primaria dell'A.C.

#### **3.1. IN PARTICOLARE, IL MAECI PUÒ:**

- fornire informazioni e assistenza al cittadino italiano e/o ai legali;

- segnalare la vicenda alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti territorialmente per il luogo in cui il minore è stato condotto;
- coordinare le iniziative di assistenza delle Rappresentanze stesse;
- seguire lo sviluppo dei casi in collaborazione con le altre Autorità coinvolte (in primo luogo il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno);
- valutare se sia opportuno effettuare – tramite la Rete diplomatico-consolare – un tentativo di conciliazione tra le parti, oppure se intervenire a sostegno delle istanze presentate tramite l'Autorità Centrale.

### **3.2. LE AMBASCIATE E I CONSOLATI POSSONO:**

- effettuare, se opportuno, tentativi di contatto con l'altro genitore o di conciliazione tra le parti;
- collaborare per facilitare la definizione di accordi tra le parti;
- fornire nominativi di legali di riferimento *in loco* (senza assunzione di responsabilità per l'operato dei professionisti e per le tariffe da loro applicate);
- fornire nominativi di interpreti e/o traduttori *in loco*;
- seguire, se possibile, l'azione delle Autorità di Polizia locali nelle ricerche del minore sottratto;
- sensibilizzare, se opportuno, le competenti Autorità locali sulla necessità che il minore sottratto, se irreperibile, venga

localizzato e che il procedimento di rimpatrio si svolga in tempi rapidi;

- effettuare – ove possibile – visite consolari al minore conteso (*v. infra*);
- presenziare alle udienze in qualità di uditore, d'intesa col legale di parte e compatibilmente con la normativa locale, senza entrare nel merito del giudizio;
- seguire e coordinare, insieme ai legali e alle competenti Autorità locali, le operazioni per il rientro dei minori – compresa l'eventuale emissione dei titoli di viaggio – una volta che i genitori abbiano raggiunto un accordo o in esecuzione di un provvedimento giudiziale.

### **3.3. LA TASK FORCE MINORI CONTESI**

La necessità di un coordinamento strutturato e continuativo tra le diverse articolazioni dello Stato coinvolte nella gestione dei casi di sottrazione internazionale di minori ha portato nel 2009 alla costituzione – con apposito Protocollo – della *Task Force* minori contesi.

Il Gruppo di lavoro, fortemente voluto dal Ministero degli Esteri, si configura come un tavolo tecnico-operativo presieduto dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero del MAECI, che si riunisce periodicamente e al quale prendono parte rappresentanti del Ministero della Giustizia (Autorità Centrale ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980) e del Ministero dell'Interno, nelle sue varie articolazioni.

In ciascuna riunione vengono presi in esame, nella necessaria riservatezza, casi particolarmente delicati e complessi di minori sottratti, dando priorità ai bambini o alle bambine che risultano, spesso, irreperibili. L'approccio è sempre quello di favorire un dialogo e un confronto aperti e fruttuosi tra i partecipanti, consentendo di mettere a punto linee d'azione congiunte per un'efficace e sinergica gestione delle singole vicende.

#### **4. COSA NON PUO' FARE IL MAECI IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE E TUTELA DEL DIRITTO DI VISITA**

Sia nei casi di sottrazione internazionale sia in quelli di regolamentazione o tutela del diritto di visita, il MAECI e la Rete diplomatico-consolare non possono:

- agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
- fornire specifica consulenza legale;
- fornire sostegno economico, tranne in casi del tutto limitati previsti dalla normativa consolare<sup>8</sup>;
- rispondere dell'operato e delle tariffe dei professionisti di riferimento inclusi negli elenchi delle Ambasciate e dei Consolati o comunque segnalati;
- rappresentare il connazionale in giudizio;
- promuovere d'ufficio il riconoscimento e/o l'esecuzione all'estero di un provvedimento giudiziale;
- rintracciare di un minore scomparso;
- rimpatriare coattivamente un minore conteso;
- seguire i casi di sottrazione che riguardino minori non in possesso della cittadinanza italiana.

---

<sup>8</sup> V. circolare MAECI n. 2 del 31/7/2018.

## 5. DOMANDE FREQUENTI

- **Come localizzare un minore sottratto?**

Come regola generale, è importante conoscere con esattezza i recapiti del domicilio/lavoro all'estero dell'altro genitore e dei suoi familiari, inclusi i numeri telefonici, per poterli comunicare subito alle Autorità preposte in caso di necessità.

Nei casi di sottrazione seguiti dalle Autorità Centrali ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980, la localizzazione del minore rientra tra le attività di cooperazione tra le medesime ed è propedeutica all'avvio del procedimento di ritorno.

Se il minore è irreperibile, si ribadisce l'importanza di accertare che la denuncia di sottrazione e/o scomparsa sia debitamente registrata negli appositi sistemi informatici delle Forze dell'ordine, affinché ne venga data immediata comunicazione ai competenti Uffici Interpol.

Nei casi più critici, il MAECI può chiedere, attraverso le Rappresentanze diplomatico-consolari, la collaborazione delle Autorità locali nelle ricerche del minore. Tuttavia, qualora il minore abbia, come spesso accade, anche la cittadinanza del Paese in cui è stato condotto, ciò può costituire un limite, se non proprio un ostacolo, alla richiesta di collaborazione. Le leggi di molti Paesi esteri, infatti, non ammettono il possesso della doppia cittadinanza e, pertanto, considerano il minore solo cittadino del proprio Stato.

- **Chi può chiedere il ritorno del minore?**

È legittimato a chiedere il ritorno il titolare dell'affido sul minore se al momento della sottrazione esercitava effettivamente le relative funzioni. La titolarità della responsabilità genitoriale e i relativi diritti e doveri vanno verificati alla luce della legge in vigore nello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale prima del trasferimento.

In caso di preesistente provvedimento giudiziale, legittimato può anche non essere il genitore ma altro familiare, il tutore nominato e/o l'Ente affidatario (ad es. Comune-Servizi sociali).

- **Il Console svolge all'estero le funzioni di Giudice Tutelare?**

Sì. Tali funzioni sono previste dall'art. 33 del Decreto Legislativo. n. 71/2011 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari), il quale stabilisce che: *"Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni e i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare".*

Si sottolinea che il giudice tutelare esercita le sole funzioni di vigilanza e controllo – non anche decisorie – degli eventuali provvedimenti emessi dai competenti Tribunali, ai quali l'ordinamento italiano riserva esclusiva competenza a pronunciarsi in materia di affido della prole.

Va tenuto presente che l'esercizio di tali poteri può incontrare forti limitazioni qualora il minore italiano sia in possesso di altra cittadinanza o se confligge con leggi locali, con provvedimenti delle Autorità giudiziarie o amministrative oppure se vi siano dei giudizi pendenti.

- **In cosa consiste una visita consolare?**

Qualora il genitore che ha subito la sottrazione abbia comprovati, oggettivi impedimenti a recarsi di persona all'estero o non riesca in alcun modo a mantenere i contatti con il figlio, può chiedere all'Autorità consolare di effettuare una visita al minore per verificarne le condizioni generali di vita e salute, acquisendo anche elementi sul contesto sociale e ambientale in cui lo stesso vive.

Perché la visita possa svolgersi è necessario il previo assenso del genitore o del familiare convivente con il minore. Qualora tale consenso venga negato, l'Autorità consolare potrà chiedere la collaborazione dei locali Servizi sociali.

Si ricorda che anche l'Autorità Centrale – nell'ambito delle proprie competenze – può acquisire dall'omologa del Paese dove il minore è stato condotto o trattenuto, informazioni sulle condizioni di vita e di salute del medesimo<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> L'obbligo di cooperazione reciproca tra Autorità Centrali è stabilito dall'art. 7 della Convenzione de l'Aja e dall'art. 55 del Regolamento 2201/2003.

- **Che effetti ha l'iscrizione all'AIRE dei minori contesi?**

L'[AIRE](#) è l'Anagrafe della popolazione Italiana residente all'estero, istituita a seguito della Legge n. 470/1988.

La riforma della filiazione, ad opera della Legge n. 218/2012 e del D.Lgs. n. 154/2013, ha determinato ricadute importanti anche nella gestione delle istanze anagrafiche del minore.

In particolare, il nuovo art. 316 del c.c. al 1° comma dispone che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo.

Conseguentemente, la richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da ambedue gli esercenti la responsabilità genitoriale. In mancanza di accordo fra gli stessi, la Rappresentanza diplomatico-consolare dovrà inviare comunque l'istanza presentata da uno solo dei genitori al Comune italiano di riferimento; solo il Comune, non il Consolato, è competente per l'adozione dei relativi provvedimenti di iscrizione.

L'iscrizione all'AIRE ha valore amministrativo e non è vincolante ai fini delle decisioni del Giudice, chiamato a valutare in piena autonomia le circostanze della sottrazione di un minore, il suo collocamento, affido ecc.

- **Cosa fare se non si dispone di risorse economiche per sostenere un giudizio all'estero?**

L'assistenza fornita dalle Autorità Centrali – Autorità amministrative, non giudiziarie – è gratuita. Nella maggioranza degli Stati, tuttavia, laddove sia necessario farsi rappresentare ed assistere da un legale nei giudizi per il ritorno/diritto di visita, vale il principio per cui le relative spese e gli onorari dei legali sono a carico della parte. Alcuni Paesi prevedono forme di gratuito patrocinio se sussistono i presupposti previsti dalla legge locale.

Il MAECI, le Ambasciate ed i Consolati non possono sostenere le spese di giudizio o degli onorari dei legali di fiducia. Come già segnalato (*v. retro par. 4*), limitate forme di assistenza economica sono previste solo nei casi di comprovata indigenza.

- **Vi sono alternative alla risoluzione giudiziaria delle controversie derivanti da una sottrazione o dalla lesione del diritto di visita?**

In qualsiasi fase della controversia sul minore, a condizione che anche l'altro genitore dimostri disponibilità a trovare una soluzione condivisa, è possibile intraprendere un percorso di mediazione familiare per ritrovare un dialogo costruttivo, rispettoso delle necessità degli adulti, ma soprattutto finalizzato a realizzare l'interesse del minore coinvolto. La mediazione non si sostituisce al percorso giudiziario, ma può affiancarlo ed integrarlo. Per questo motivo, l'assistenza di un legale di fiducia resta fondamentale per raggiungere decisioni consapevoli.

Quando l'accordo viene finalizzato, per avere valore giuridico deve essere reso vincolante ed esecutivo negli Stati coinvolti.

La mediazione può essere efficace solo se ci si affida a professionisti qualificati che abbiano una formazione specifica nell'affrontare anche eventuali diversità sociali, culturali o religiose. Per un approfondimento, può essere utile consultare anche il sito del [Coordinatore del Parlamento europeo per i diritti dei minori](#) <sup>10</sup>.

- **Cosa fare nel caso si raggiunga un accordo con il genitore sottrattore?**

È opportuno darne comunicazione agli Uffici ai quali la vicenda era stata segnalata e che si sono già attivati – MAECI, Ambasciate, Consolati, Autorità Centrale, Forze dell'ordine – anche per evitare che l'eventuale, avvenuto inserimento del nome del minore e del genitore che lo ha sottratto nelle banche dati delle Forze di Polizia possa costituire un ostacolo al rimpatrio al momento della partenza.

- **Familiari diversi dai genitori possono chiedere la regolamentazione/tutela del diritto di visita?**

Sì. La relativa istanza può essere presentata anche da familiari diversi dai genitori (nonni, zii, fratelli) se ciò è previsto dalla legge dello Stato in cui il minore è abitualmente residente. Si può fare riferimento all'Autorità Centrale o promuovere autonomo giudizio.

---

<sup>10</sup> Link al sito: <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/coordinator-on-children-rights>

## 6. APPENDICE STATISTICA

I dati si riferiscono alle sole segnalazioni pervenute al MAECI, al 31.12.2019<sup>11</sup>. Per ulteriori dati si suggerisce di fare riferimento alle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia.

**Tavola 1 – Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAECI. Distribuzione per area geografica.**

Area geografica	2017	2018	2019
Unione europea	82	74	83
Europa (extra UE)	50	41	45
Americhe	50	41	39
Mediterraneo e M.O.	30	30	34
Africa sub-sahariana	4	3	7
Asia e Oceania	16	15	19
<b>Totale</b>	<b>232</b>	<b>204</b>	<b>227</b>

---

<sup>11</sup> Le statistiche elaborate dal MAECI in materia di sottrazione internazionale di minori sono pubblicate annualmente nell'Annuario statistico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tale annuario può essere consultato sul sito web del Ministero all'indirizzo:

<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/pubblicazioni/annuario-statistico.html>

**Tavola 2 – Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAECI – Unione europea.**

<b>Paese</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Austria	1	0	0
Belgio	3	0	0
Bulgaria	5	6	9
Croazia	1	1	0
Danimarca	0	1	2
Finlandia	0	1	1
Francia	1	2	5
Germania	7	7	6
Grecia	1	1	1
Irlanda	0	1	1
Lettonia	1	0	0
Lituania	1	0	0
Lussemburgo	1	1	1
Polonia	12	9	13
Portogallo	1	0	2
Regno Unito	5	1	1
Romania	22	29	28
Slovacchia	5	3	4
Slovenia	1	0	0
Spagna	9	9	7
Svezia	2	0	0
Ungheria	3	2	2
<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>74</b>	<b>83</b>

**Tavola 3 – Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAECI – Europa (extra UE).**

Paese	2017	2018	2019
Albania	0	1	2
Bielorussia	6	8	7
Bosnia-Erzegovina	1	1	1
Federazione Russa	31	13	15
Kosovo	2	0	1
Moldova	3	7	7
Norvegia	0	1	1
Monaco (Principato)	1	1	0
Repubblica di Serbia	0	0	1
Svizzera	1	1	1
Turchia	0	1	0
Ucraina	5	7	9
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>45</b>

**Tavola 4 – Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAECI – Americhe.**

Paese	2017	2018	2019
Argentina	1	2	2
Bolivia	3	4	4
Brasile	10	6	6
Canada	2	1	1
Cile	4	1	0
Colombia	0	0	1
Cuba	8	8	5
Ecuador	1	1	1
Messico	3	3	2
Panama	1	1	1
Paraguay	0	0	0
Perù	6	8	9
Repubblica Dominicana	1	2	2
Stati Uniti D'America	8	3	4
Venezuela	2	1	1
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>39</b>

**Tavola 5 – Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAECI – Mediterraneo e Medio Oriente.**

Paese	2017	2018	2019
Algeria	0	0	1
Egitto	6	5	8
Emirati Arabi Uniti	1	1	1
Iran	0	0	0
Israele	0	0	0
Libano	1	0	0
Marocco	7	6	8
Qatar	0	0	0
Siria	2	1	1
Tunisia	13	17	15
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>34</b>

**Tavola 6 – Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAECI – Africa sub-sahariana.**

Paese	2017	2018	2019
Capo Verde	0	0	1
Costa d'Avorio	1	2	2
Kenya	1	1	2
Nigeria	1	0	0
Senegal	1	0	2
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

**Tavola 7 – Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAECI – Asia e Oceania.**

<b>Paese</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Armenia	0	1	1
Australia	2	2	3
Bangladesh	1	1	1
Filippine	1	0	0
Giappone	2	1	2
India	0	2	2
Indonesia	2	2	2
Kazakhstan	1	1	1
Rep. Popolare Cinese	3	3	4
Sri Lanka	1	1	1
Tailandia	3	1	2
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

**Tavola 8 – Casi di assistenza a minori contesi italiani trattati dal MAECI.**

<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Assistenza a minori	70	82	111
Diritto di visita	63	83	102
Prevenzione della sottrazione	6	5	5
Sottrazione di minore residente all'estero	38	36	45
Altro	15	19	23
<b>Totale</b>	<b>192</b>	<b>225</b>	<b>286</b>

## 7. APPENDICE NORMATIVA

### 7.1. CENNI SULLA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 25.10.1980 SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Come si è più volte ricordato, la Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 è il testo normativo di riferimento per gli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori.

In particolare, l'**art. 4** prevede che: *"La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni"*.

L'**art. 8** prevede che: *"Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità Centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore"*.

L'**art. 12** richiama il limite "preferenziale" per la presentazione dell'istanza di ritorno (entro 1 anno dalla sottrazione).

L'**art. 16** dispone che in pendenza di un'istanza di ritorno, le Autorità giudiziarie o amministrative del Paese in cui il minore è stato condotto non possano deliberare sul merito dei diritti di affido.

Quanto al diritto di visita, l'**art. 21** prevede che: *“Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'Autorità Centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore”*.

Infine, l'**art. 29**, comune sia alle istanze di ritorno sia alle istanze per il diritto di visita, fa salva la facoltà di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

## 7.2. LISTA DEGLI STATI CON CUI L’ITALIA APPLICA LA CONVENZIONE DE L’AJA 25.10.1980

Di seguito l’elenco degli Stati con cui l’Italia applica la Convenzione de L’Aja del 1980 (al 30.10.2020). Per l’elenco completo di tutti gli Stati aderenti si rinvia al sito della [Conferenza de L’Aja di Diritto Privato](#) (HCCH).

Paesi con cui l’Italia applica la Convenzione Aja 25.10.1980			
A – C	D – M	M – S	S – Z
Albania	Danimarca	Malta	Serbia
Andorra	Ecuador	Marocco	Seychelles
Argentina	El Salvador	Mauritius	Singapore
Armenia	Estonia	Messico	Slovacchia
Australia	Federazione Russa	Monaco	Slovenia
Austria	Fiji	Montenegro	Spagna
Bahamas	Finlandia	Nicaragua	Sri Lanka
Belarus	Francia	Norvegia	Sud Africa
Belgio	Georgia	Nuova Zelanda	Svezia
Belize	Germania	Paesi Bassi	Svizzera
Bosnia Erzegovina	Giappone	Panama	Tailandia
Brasile	Grecia	Paraguay	Trinidad e Tobago
Bulgaria	Guatemala	Perù	Turchia
Burkina Faso	Honduras	Polonia	Turkmenistan
Canada	Irlanda	Portogallo	Ucraina
Cile	Islanda	Regno Unito	Ungheria
Cina* (solo Hong Kong e Macao)	Israele	Repubblica Ceca	Uruguay
Cipro	Kazakistan	Repubblica Dominicana	U.S.A.
Colombia	Lettonia	Repubblica di Moldova	Uzbekistan
Corea del Sud	Lituania	Romania	Venezuela
Costa Rica	Lussemburgo	San Marino	Zimbabwe
Croazia	Macedonia	Saint Kitts e Nevis	

### **7.3. CENNI SUL REGOLAMENTO (CE) 2201/2003 RELATIVO ALLA COMPETENZA, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

Il Regolamento affianca, per i soli Stati dell'Unione europea – tranne la Danimarca – le previsioni della Convenzione de L'Aja del 1980. Si richiamano in particolare gli artt. 40 e seguenti sull'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore. È prevista, ricorrendone i presupposti, l'emissione di "*certificati standard*" con funzione di facilitazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rese.

Si ricorda che dal 1.8.2022 il Reg. CE 2201/2003 sarà sostituito dal nuovo [Regolamento \(CE\) 1111/2019](#).

### **7.4. NORMATIVA CONSOLARE**

L'azione delle Ambasciate e dei Consolati all'estero è disciplinata, in generale, dalla [Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari](#) del 24.4.1963<sup>12</sup>. La normativa italiana di dettaglio è invece contenuta nel [D.Lgs. n. 71 del 3.2.2011](#)<sup>13</sup> che regola l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari.

Ad essa si aggiunge la normativa ministeriale che approfondisce taluni specifici aspetti dell'assistenza consolare ai connazionali all'estero.

---

<sup>12</sup> Reperibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1967/09/19/067U0804/sg>

<sup>13</sup> Reperibile al link: <https://bit.ly/32teoln>

Un bambino sottratto all'altro genitore è un bambino "rapito", privato della libertà di vivere serenamente con entrambi i genitori. Un bambino sotto chiave, spesso sottoposto a forti condizionamenti psicologici e manipolazioni.

Una condizione di "blocco" quindi, che ho voluto rappresentare con un lucchetto, simbolo denso di significati: il lucchetto infatti blocca ogni azione o movimento, ma può essere aperto in qualunque momento.

Per aprirlo serve però la chiave giusta, e questa chiave ha la forma dell'Italia, in questo caso delle sue Istituzioni, che ti assistono e ti aiutano a risolvere il problema.

Un ultimo dettaglio è il disegno infantile: quel lucchetto, nella fantasia e nei sogni di un minore, si trasforma e prende la forma di una bambina, che aspetta a braccia aperte qualcuno che lo apra e che la liberi dalla propria condizione.



*Marco Lanzafame*  
*Art director – Illustratore*

© 2020 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Guida realizzata dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie – Ufficio IV

Coordinamento: Cons. Amb. Massimo Branciforte

Redazione: Antonio Poletti

Maria Carmen Guida

Paola Bonamano

Caterina Tagliero

Simonetta Tronu

Illustratore: Marco Lanzafame